

**ORDINANZA N° 19/2025**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO:**

- che a seguito delle indagini e ispezioni effettuate sui viadotti compresi nella tratta dal Km 10+968 al Km 39+803 dell'autostrada A18 Siracusa-Gela, in data 24.01.2025 sono stati riscontrati dei difetti strutturali che riducono le capacità portanti del viadotto Cassibile (km 11+993), dell'autostrada A/18 Siracusa - Gela, direzione Siracusa;
- che con email del 24.01.2025, il RUP dell' *"Accordo quadro per servizi di indagini e ispezioni speciali per le strutture progettate posteriormente le norme sismiche di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1984, con riferimento ai cavi di precompressione e alle strutture cave in c.a., e per indagini delle opere delle Autostrade A/18 e A/20. Lotto 2 – Autostrada A/18 ME-CT e SR-GELA."*, a seguito delle sopracitate indagini e ispezioni effettuate sul viadotto Cassibile (km. 11+993), ha evidenziato la necessità di procedere alla chiusura del tratto autostradale che interessa il citato Viadotto, dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela, in direzione Siracusa;
- che nelle more dell'esecuzione di tutte le verifiche strutturali previste dalla normativa vigente si è provveduto all'immediata chiusura del tratto autostradale interessato;
- che con ordinanza 12/2025 del 27.01.2025, al fine di consentire l'esecuzione di tutte le verifiche strutturali previste da norma sul viadotto Cassibile, direzione Siracusa, km 11+993, dell'autostrada Siracusa - Gela, sul quale sono stati riscontrati dei difetti strutturali che ne riducono le capacità portanti e di conseguenza la messa in atto di tutte le attività necessarie per la riapertura del tratto autostradale interessato, è stato ordinato il *"Il Mantenimento, sino a cessate esigenze, della chiusura al traffico veicolare, per i veicoli che transitano in direzione Siracusa, del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Avola (km. 15+000) e di Cassibile (km. 9+696), dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela, e, la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Avola, con rientro allo svincolo di Cassibile"* e il conseguente *"Mantenimento, sino a cessate esigenze, della chiusura al traffico veicolare della rampa di ingresso in Autostrada dello svincolo di Avola (km. 15+000) per i veicoli in transito in direzione Siracusa, previa predisposizione della segnaletica necessaria."*;
- che questo ente si è immediatamente attivato, con consulenti scientifici, per effettuare ogni ulteriore controllo e dovuto approfondimento tecnico sullo stato dell'opera, necessari per una valutazione delle condizioni di transitabilità in piena sicurezza e con le eventuali limitazioni del caso;
- che l'istituzione di tali limitazioni ha causato notevoli problemi alla viabilità ordinaria pertanto si è resa necessaria la convocazione di un COV presso la Prefettura di Siracusa al fine di valutare eventuali decisioni, condivise con tutti i partecipanti, idonee ad attenuare i disagi per gli utenti in transito che devono percorrere la viabilità ordinaria e il territorio interessato, dallo svincolo di Avola allo svincolo di Cassibile;
- che nel corso della riunione COV del 05.02.2025 si è condivisa la necessità, nelle more del ripristino della funzionalità del viadotto autostradale Cassibile, al fine di alleviare il traffico che grava sul comune di Avola, di interdire ai mezzi pesanti, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica, il tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Avola e lo svincolo di Cassibile, in entrambi i sensi di marcia e garantire agli autoveicoli e agli automezzi leggeri la circolazione lungo il sopra citato tratto autostradale, mediante l'istituzione di un doppio di circolazione, dal Km. 12+444 al Km.11+882, direzione Gela;

**VISTI:**

- l'ordinanza 12/2025 del 27.01.2025;
- l'ordinanza n.111 del 12.03.2008 relativa all'apertura al traffico della tratta autostradale Cassibile-Noto;
- l'ordinanza n.112/del 22.10.2008 relativa all'apertura al traffico della tratta autostradale Noto-Rosolini;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente C.d.S. di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

**SENTITI** i consulenti scientifici dell'Ente,



**ORDINA**

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire l'esecuzione di tutte le verifiche strutturali previste da norma e dei conseguenti interventi sul viadotto Cassibile, km 11+993, dell'autostrada A/18 Siracusa - Gela, direzione Siracusa, sul quale sono stati riscontrati dei difetti strutturali che ne riducono le capacità portanti,

1. Con decorrenza dalle ore 13:00 del 08.02.2025 e sino a cessate esigenze, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra il Km. 12+444 e il km. 11+882 dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela, in direzione Siracusa e, contestualmente, l'istituzione del relativo doppio senso di circolazione nella corrispondente carreggiata di monte (direzione Gela).
2. Con decorrenza dalle ore 13:00 del 08.02.2025, la riapertura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Avola (km.15+000) e di Cassibile (km.9+696), dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela, direzione Siracusa.
3. Con decorrenza dalle ore 13:00 del 08.02.2025 e sino a cessate esigenze, il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 t. nell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela, nel tratto compreso tra lo svincolo di Avola (km.15+000) e lo svincolo di Cassibile (km.9+696), in entrambe le direzioni di marcia.

È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di carattere generale che si attuano in sede autostradale e specificatamente quelle di cui alle ordinanze n. 111 e n. 112 rispettivamente del 12 marzo 2008 e del 22 ottobre 2008 che riguardano le aperture al traffico delle tratte autostradali Cassibile - Noto e Noto - Rosolini dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela;

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'ATI "ISGRO" COSTRUZIONI S.R.L." (Mandataria) con sede in Merì (ME), C.da Granatari, 10 - P. IVA 03080310836, nella qualità di impresa esecutrice del servizio di sorveglianza attrezzata.

Per quanto attiene le limitazioni al transito dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 t, le stesse saranno poste a cura e responsabilità del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese F.D. s.r.l. / I.S.A.P. s.r.l. / S.I.E.S.S. s.r.l. / TECNOLAVORI s.r.l. con sede legale presso la F.D. s.r.l. (Mandataria e Capogruppo) in C.da Canne Masche, s.n.c. - 90018, Palermo, C.F. e P. IVA 05803030823.

Le stesse rimangono responsabili della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza l'ATI "ISGRO" COSTRUZIONI S.R.L." (Mandataria) e il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese F.D. s.r.l. / I.S.A.P. s.r.l. / S.I.E.S.S. s.r.l. / TECNOLAVORI s.r.l., imprese incaricate per la predisposizione della segnaletica stradale necessaria, sono indicate, per quanto di competenza, come responsabili per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 06.02.2025

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Calogero Franco Fazio

